

N. 01398/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03778/1994 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3778 del 1994, proposto da:
Alfiero Dal Corso S.a.s. di Renato Dal Corso e C. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Andrea
Pavanini, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa
Croce, 205;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, Giuseppe
Venezian, Maurizio Ballarin, domiciliato in Venezia, presso l' Avv.Ra
Civica - San Marco 4091;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 19.11.1994 n. 94/9982/384 di rimozione
di tende e ombrelloni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 29.10.1991 veniva emessa nei confronti della società Alfiero Dal Corso s.n.c. di Dal Corso Dal Corso Renato e C. l'ordinanza di demolizione prot. n. 46/75 relativa ad opere abusivamente realizzate in Venezia - Cannaregio n. 3295, consistenti in: cinque manufatti ad uso deposito; tre manufatti ad uso laboratorio; un manufatto ad uso cucina; un manufatto ad uso spogliatoio; due manufatti ad uso W.C.; tutti infissi su platee in cemento armato.

Detta ordinanza, insieme agli atti presupposti (tra i quali il parere negativo della Soprintendenza sulla domanda di condono), veniva impugnata dall'odierno ricorrente dinnanzi codesto TAR, il quale con sent. n. 931 del 22.10.1992, confermata in appello, respingeva il gravame, confermando il provvedimento sanzionatorio.

Con verbale di accertamento dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata del 15.09.1994 veniva accertata l'installazione, sul medesimo scoperto di proprietà, di tende e ombrelloni, oltre ad una copertura in "grisiolo" di m 8 x 4.

Pertanto, in data 19.09.1994 l'Amministrazione comunale emanava ulteriore provvedimento di demolizione delle citate opere.

Con il presente ricorso la società Alfiero Da1 Corso s.n.c. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del predetto provvedimento di demolizione.

Si è costituito il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza n. 1126/94 del 06.12.1994 il TAR Veneto ha accolto la menzionata richiesta di sospensione cautelare.

Successivamente, all'udienza del 10 luglio 2008, è stata disposta la cancellazione dal ruolo del presente ricorso, cui è seguita la dichiarazione di perenzione. Quindi, in seguito alla dichiarazione d'interesse presentata dalla ricorrente, il decreto di perenzione è stato revocato e la causa fissata per la discussione del merito alla pubblica udienza del 13 novembre 2013.

I difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All'udienza del 13 novembre 2013, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con i due motivi posti a fondamento del presente gravame, la parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 10 della L. 47/85 e degli artt. 76 e 94 della L.R. 61/85, in quanto le opere in questione, non avendo alcuna rilevanza edilizia e urbanistica, non necessitavano di alcuna autorizzazione, ed in ogni caso, la mancanza di autorizzazione poteva comportare l'irrogazione di sanzioni solo pecuniarie.

2.1. Tali motivi non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento.

Infatti, le opere abusivamente realizzate consistono in ombrelloni e tende ed in un cannicciato di 32 mq. . Le stesse opere non sono semplicemente appoggiate al suolo, bensì, come si ricava dal verbale di accertamento contravvenzionale del 15.09.1994, sono “installate” ovvero ancorate al suolo.

Tali opere sono state realizzate al dichiarato fine di riparare gli operai dell'officina e i macchinari dal sole e dalle intemperie.

Dall'insieme di tali elementi risulta dunque che tali opere, non atomisticamente, ma complessivamente considerate, per la loro notevole consistenza, per le loro peculiari caratteristiche e finalità, quali che siano le modalità costruttive ed i sistemi di ancoraggio al suolo, assumono il carattere di manufatti stabili destinati ad assolvere esigenze permanenti, idonei ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio e ad incidere sul carico urbanistico, restando di conseguenza soggette al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni.

E d'altra parte, si può sicuramente escludere la mera temporaneità della trasformazione: rammentati gli accadimenti pregressi, visti anche gli ultimi ulteriori incrementi delle coperture abusive realizzate all'interno del medesimo cortile (ma non oggetto del presente giudizio, v. rilievo fotografico del 19.09.2013), si deve anzitutto ritenere che i manufatti contestati vadano ad accrescere permanentemente la superficie coperta dell'officina, creando di fatto nuovi ambienti di lavoro o nuovi depositi, ovvero proprio ciò che era stato interdetto da parte dell'amministrazione con il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione di manufatti aventi analoghe destinazioni (provvedimenti

oggetto del precedente giudizio definito con sentenza di questo TAR n. 931/1992, confermata in Consiglio di Stato).

Ne consegue la piena legittimità dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

2.2. In secondo luogo, si osserva, anche per altra ragione la sanzione non poteva essere che ripristinatoria: stante il rilevato contrasto delle opere con gli artt. 2 e 80 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia, posti a tutela degli immobili sottoposti a vincolo storico – artistico, come quello interessato dalle opere abusive in questione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Venezia che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)